



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno risarcito di poco superiore all'importo della proposta conciliativa del giudice rifiutata dalla parte: compensazione delle spese di lite

Il rifiuto di parte attrice, vittoriosa in giudizio, alla [proposta conciliativa](#) ex art. 185bis c.p.c. del Giudice (e di parte convenuta, che aderendo alla proposta del Giudice ha sostanzialmente rivolto la medesima proposta a parte attrice) deve essere valutato in punto di spese di lite in quanto tale rifiuto ha imposto una complessa istruttoria che ha portato all'accertamento di un danno risarcibile superiore all'importo della proposta in misura del tutto marginale (danno complessivamente liquidato a parte attrice ammonta pari a circa 7.500 euro, a fronte di proposta conciliativa pari a 7.000 euro). Pertanto, pur non potendosi porre a carico di parte attrice tutte le spese successive alla proposta ex art. 91 c.p.c. in quanto il danno liquidato è, seppur di poco, superiore alla proposta, il Tribunale ritiene che l'accoglimento della domanda di parte attrice in misura significativamente inferiore al petitum e il rifiuto attoreo della proposta conciliativa privo di apprezzabile giustificazione, in un'ottica di economia processuale, le spese di lite debbano essere [compensate](#) per metà.

Tribunale di Milano, sentenza del 25.11.2021, n. 9763

...omissis...

Il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.

Entrambe tali voci devono essere distintamente allegare e provate.

In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento; se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).

Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.

Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla infatti allegando, nè in atto di citazione né in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni.

Non può dunque riconoscersi alcun aumento ex art. 139 comma 3 cod. ass. in quanto deve escludersi, anche all'esito delle risultanze peritali, che la lesione patita dall'attore abbia causato o causi una sofferenza psico-fisica di particolare intensità o abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, non avendo parte attrice allegato e dimostrato né la sofferenza intensa né circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).

Il danno non patrimoniale deve dunque essere liquidato nell'importo base previsto dall'art. 139 comma 1 cod. ass., trattandosi di lesioni di lieve entità.

Il danno da invalidità permanente ammonta pertanto ad euro 671,77 (tenuto conto del coefficiente di decrescita in ragione dell'età, ai sensi dell'art. 139 comma 1 lett. a) cod. ass.) e il danno da invalidità temporanea ad euro 831,08 (356,18 euro per 10 gg al 75%, 237,45 euro per 10 gg al 50% e 237,45 euro per 20 gg al 25%).

Nel complesso il danno non patrimoniale risarcibile all'attore *omissis* ammonta ad euro 1.502,85.

Quanto al danno patrimoniale *omissis*.

Il danno complessivamente liquidato a parte attrice ammonta, pertanto, a circa 7.500 euro. Deve a riguardo rilevarsi che con ordinanza del 25.11.2020 questo Giudice aveva formulato proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione a parte attrice della somma di 7.000 euro.

Tale proposta è stata accettata dal Comune convenuto, che dunque l'ha fatta propria, con atto del 21.12.2020, mentre non è stata accettata da parte attrice.

Il rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice e di parte convenuta – che aderendo alla proposta del Giudice ha sostanzialmente rivolto la medesima proposta a parte attrice – deve essere valutato in punto spese in quanto tale rifiuto ha imposto una complessa istruttoria che ha portato all'accertamento di un danno risarcibile superiore all'importo della proposta in misura del tutto marginale.

Pertanto, pur non potendosi porre a carico di parte attrice tutte le spese successive alla proposta ex art. 91 c.p.c. in quanto il danno liquidato è, seppur di poco, superiore alla proposta, il Tribunale ritiene che, valutata la soccombenza in punto an di parte convenuta, l'accoglimento della domanda di parte attrice in misura significativamente inferiore al petitum e il rifiuto attoreo della proposta

conciliativa privo di apprezzabile giustificazione, in un'ottica di economia processuale, le spese di lite debbano essere compensate per metà e poste a carico del convenuto per la residua metà, liquidata, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro (in relazione al decisum), nella misura di cui al dispositivo. Per la stessa ragione, anche le spese di CTU sono poste a carico per metà di parte attrice e per metà di parte convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, vista la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 7768/2020, condanna il Comune di Milano a pagare a *omissis*: a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 1.502,85, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 11.09.2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo; a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1.615,95, oltre rivalutazione secondo indice Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo; a *omissis*: a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 4.355,28, oltre rivalutazione secondo indice Istat dal 18.12.2017 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo; pone le spese di CTU a carico di parte attrice per il 50% e di parte convenuta per il 50% nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del consulente; compensa le spese di lite tra le parti per metà; condanna il Comune di Milano a rimborsare a *omissis* la residua metà, che si liquida in euro 2.418 per compensi (euro 438 per fase di studio; euro 370 per fase introduttiva; euro 800 per fase istruttoria ed euro 810 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 132 per esborsi (metà C.U. e marca).

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

